



TRAIETTORIA 4

Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo

AZIONE 4.1

CREAZIONE DI HUB DELLE SCIENZE DELLA VITA

	DOMANDA	RISPOSTA
1.	<p>Modalità e tempistiche di eventuale rimodulazione del budget.</p>	<p>Così come previsto dall'art. 7 della Convenzione, sono ammesse variazioni al Progetto solo nel caso in cui le stesse siano determinate da circostanze non prevedibili e non dipendenti dai Soggetti beneficiari, di cui deve essere data ampia e documentata motivazione. La richiesta di variazione può essere presentata al Ministero a partire dal 6° mese successivo all'avvio del Progetto (inteso come inizio dell'efficacia della Convenzione e quindi con riferimento alla data di comunicazione al soggetto capofila dell'avvenuta registrazione dell'atto stesso) e fino a 12 mesi prima della scadenza del Progetto. La richiesta di variazione deve essere trasmessa dal soggetto capofila, con le modalità di cui all'articolo 12, co. 2, della Convenzione, corredata da una dettagliata relazione illustrativa a supporto. Solo successivamente alla presentazione della richiesta nel rispetto dei suddetti termini, il Ministero procederà alla valutazione della stessa. Per quanto concerne, invece, la modifica della tempistica prevista del progetto, ai sensi dell'art. 7, co. 4 della Convenzione, si prevede che "il termine di realizzazione del Progetto può essere prorogato dal Ministero una sola volta e per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi, e comunque a seguito di motivata e documentata richiesta presentata dal Soggetto capofila"</p>
2.	<p>In merito alla rimodulazione delle spese sorge l'esigenza per il progetto di cui sono coordinatore di centralizzare alcune spese amministrative presso l'ente capofila, in particolare relative all'assunzione di personale dedicato al fine di sostenere le attività delle diverse amministrazioni che a seguito della approvazione di diversi progetti</p>	<p>Così come previsto dall'art. 7 della Convenzione, sono ammesse variazioni al Progetto solo nel caso in cui le stesse siano determinate da circostanze non prevedibili e non dipendenti dai Soggetti beneficiari, di cui deve essere data ampia e documentata motivazione. La richiesta di variazione può essere presentata al Ministero a partire dal 6° mese successivo all'avvio del</p>

	<p>contemporaneamente non sono in grado di sostenere tutta l'attività di rendicontazione. Chiedo quindi se è possibile, ovviamente a partita di spesa totale ed al fine di ottimizzare le spese, cambiare la cifra che ogni partner deve rendicontare in modo da permettere all'ente capofila di sostenere lui per tutti tali spese amministrative (attraverso l'assunzione centralizzata di personale dedicato ad assistere tutti gli enti in fase di rendicontazione) evitando quindi l'assunzione da parte di ogni ente di personale per questa attività (cosa che moltiplicherebbe inutilmente i costi).</p>	<p>Progetto (inteso come inizio dell'efficacia della Convenzione e quindi con riferimento alla data di comunicazione al soggetto capofila dell'avvenuta registrazione dell'atto stesso) e fino a 12 mesi prima della scadenza del Progetto. La richiesta di variazione deve essere trasmessa dal soggetto capofila, con le modalità di cui all'articolo 12, co. 2, della Convenzione, corredata da una dettagliata relazione illustrativa a supporto. Solo successivamente alla presentazione della richiesta nel rispetto dei suddetti termini, il Ministero procederà alla valutazione della stessa. Per quanto concerne, invece, la modifica della tempistica prevista del progetto, ai sensi dell'art. 7, co. 4 della Convenzione, si prevede che "il termine di realizzazione del Progetto può essere prorogato dal Ministero una sola volta e per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi, e comunque a seguito di motivata e documentata richiesta presentata dal Soggetto capofila".</p>
3.	<p>Esiste una % di scostamento ammessa rispetto al budget anche rimodulato? Potendo rimodulare solo 12 mesi prima della fine del progetto sarà impossibile rispettare all'euro.</p>	<p>In via preliminare, non esiste una % di scostamento ammessa rispetto al budget. Ciò posto, così come previsto dall'art. 7 della Convenzione, sono ammesse variazioni al Progetto solo nel caso in cui le stesse siano determinate da circostanze non prevedibili e non dipendenti dai Soggetti beneficiari, di cui deve essere data ampia e documentata motivazione. La richiesta di variazione può essere presentata al Ministero a partire dal 6° mese successivo all'avvio del Progetto (inteso come inizio dell'efficacia della Convenzione e quindi con riferimento alla data di comunicazione al soggetto capofila dell'avvenuta registrazione dell'atto stesso) e fino a 12 mesi prima della scadenza del Progetto. La richiesta di variazione deve</p>

		<p>essere trasmessa dal soggetto capofila, con le modalità di cui all'articolo 12, co. 2, della Convenzione, corredata da una dettagliata relazione illustrativa a supporto. Solo successivamente alla presentazione della richiesta nel rispetto dei suddetti termini, il Ministero procederà alla valutazione della stessa. Per quanto concerne, invece, la modifica della tempistica prevista del progetto, ai sensi dell'art. 7, co. 4 della Convenzione, si prevede che "il termine di realizzazione del Progetto può essere prorogato dal Ministero una sola volta e per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi, e comunque a seguito di motivata e documentata richiesta presentata dal Soggetto capofila".</p>
4.	È prevista la fideiussione in caso di richiesta di anticipazione?	Non è prevista la fideiussione a fronte della richiesta di anticipo.
5.	Può essere rendicontato anche il personale tecnico non docente?	Si, può essere rendicontato anche personale tecnico non docente nella misura in cui sia impiegato nelle attività di cui all'articolo 5, comma 2, dell'Avviso T4.
6.	Si possono usare i costi standard?	Non è previsto l'utilizzo di costi standard.
7.	Con riferimento alle spese del personale, è prevista una modulistica?	Non è prevista una modulistica, la rendicontazione dovrà essere effettuata tramite piattaforma raggiungibile al seguente link https://pccsalute.initalia.it . La piattaforma prevede la compilazione di alcune sezioni dedicate e l'upload della documentazione indicata nelle Linee Guida di rendicontazione (es. timesheet, prospetto di calcolo del costo orario, contratti di collaborazione).

8.	Potranno essere rendicontati anche tecnologi a tempo determinato art. 24-bis L. 240/2010?	Sì, le suddette figure sono rendicontabili all'interno della categoria "personale dipendente" nella misura in cui siano impiegate nelle attività di cui all'articolo 5, comma 2, dell'Avviso T4.
9.	È possibile fare borse di ricerca tra la voce personale non dipendente?	I costi relativi a borse di studio/dottorati non rientrano tra i costi ammissibili previsti dall'art. 7, comma 1, lettera d), dell'Avviso, così come specificato nelle FAQ pubblicate sul sito del Ministero al fine di fornire chiarimenti in fase di presentazione della domanda (cfr. punti 127, 214, 219, 225) https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_bandi_253_8_file.pdf
10.	Si possono conteggiare gli interinali?	<p>E' possibile rendicontare gli interinali all'interno della voce "personale non dipendente" nella misura in cui siano impiegati nelle attività di cui all'articolo 5, comma 2, dell'Avviso. Nel caso di ricorso a lavoro somministrato, il costo sostenuto dal soggetto che utilizza il lavoratore comprende il rimborso degli oneri retributivi e previdenziali pagati dall'agenzia di somministrazione lavoro. La documentazione prevista per il personale somministrato è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contratto sottoscritto con l'agenzia di somministrazione lavoro; • Fattura emessa dall'agenzia di somministrazione lavoro (contenente il riferimento al progetto, la specifica delle ore di lavoro svolte e il costo orario applicato, gli oneri retributivi e previdenziali pagati per il lavoratore e l'importo per il servizio di fornitura di personale); • Documento attestante il pagamento della fattura (ricevuta di bonifico, dichiarazione di quietanza, ecc.);

		<ul style="list-style-type: none"> • Relazione descrittiva delle attività svolte e relativo timesheet controfirmati dalla risorsa.
11.	È prevista la possibilità di attivare e rendicontare borse di studio? Borse di ricerca? Borse di dottorato? Tecnologi? Oltre assegni e nuovi contratti come detto?	Sono ammissibili unicamente i Tecnologi di cui all'art. 24 bis della L. 240/2010, gli Assegni di ricerca ed i nuovi Contratti di ricerca ex art. 22, L. 240/2010. I costi relativi a borse di studio/dottorati non rientrano tra i costi ammissibili previsti dall'art. 7, comma 1, lettera d) dell'Avviso, così come specificato nelle FAQ pubblicate sul sito del Ministero al fine di fornire chiarimenti in fase di presentazione della domanda (cfr. punti 127, 214, 219, 225) C_17_bandi_253_8_file.pdf (salute.gov.it)
12.	Se nel contratto non sono definite il numero di ore perché contratto a prestazione, si può utilizzare quanto previsto all'interno delle usuali regole dello specifico ente (es. 1720 ore anno)?	Potrà essere rendicontato l'importo totale previsto nel contratto se la prestazione sia svolta interamente per il progetto, oppure in quota parte nella misura in cui la prestazione sia svolta parzialmente per le attività di progetto.
13.	Non essendo stato indicato in proposta un elenco specifico delle persone da rendicontare nella voce relativa al cofinanziamento, ci chiedevamo se fosse possibile inserire nuove persone o se ci fossero dei vincoli in merito (per esempio una percentuale specifica da rispettare, o personale che non si può in nessun caso rendicontare)? Se sì, è necessario qualche atto formale per l'individuazione del Gruppo di ricerca da associare alla quota di cofinanziamento?	Tutti i costi, anche quelli non coperti da contributo, dovranno essere rendicontati secondo le modalità descritte nelle linee guida di rendicontazione. Per ogni partner potranno, pertanto, essere rendicontate esclusivamente le categorie di costo ad esso associate nel foglio 7 "costi ammissibili" della proposta progettuale, nei limiti di importo previsti dalla medesima categoria. Nello specifico, in fase di consuntivazione, i valori economici imputati per ciascun partner alle tipologie "personale dipendente" e "personale non dipendente" non potranno discostarsi dagli importi indicati nel richiamato foglio 7. Posto quanto sopra si rappresenta che il coinvolgimento delle risorse professionali sul progetto, anche se a

		titolo di cofinanziamento, deve risultare da ordine di servizio/lettera di incarico/altro documento equivalente.
14.	Per il Ministero della Salute possono essere attivati contratti per Ricercatori a Tempo Determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 lett. a) della Legge n. 240/2010? Tale forma contrattuale sembrerebbe oggi solo attivabile per progetti PNRR.	Potranno essere rendicontati all'interno della categoria "personale dipendente" sia i contratti per Ricercatori a Tempo Determinato ex art. 24, L. 240/2020 sia i Contratti di ricerca ex art. 22, L. 240/2020.
15.	Per gli ordini presso aziende estere, occorre far comunque produrre alla ditta una dichiarazione per attestare il pagamento della fattura sul progetto? Se sì, è accettabile che tale dichiarazione sia in lingua straniera? O deve essere in lingua italiana?	L'effettività del costo sostenuto dovrà essere dimostrata attraverso idonea documentazione bancaria. La DSAN del fornitore che attesti il pagamento della fattura non è ritenuta sufficiente, né per le forniture nazionali né per quelle estere.
16.	Il materiale di consumo ricade nella voce spese amministrative ma si dice che vanno rendicontati come le attrezzature. Si può chiarire la modalità di rendicontazione del materiale di consumo?	Il materiale di consumo dovrà essere rendicontato all'interno della categoria "spese amministrative e generali" seguendo quanto previsto dalle linee guida di rendicontazione alla voce "investimenti materiali" ed al paragrafo "Ulteriori disposizioni inerenti alle modalità di rendicontazione dei costi". Pertanto, la dimostrazione circa l'effettività della spesa riguardante il citato materiale seguirà per analogia quella prevista per i beni materiali (es. tramite fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente, documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento, eventuale documentazione relativa alla procedura espletata per la selezione del fornitore). Inoltre, dovrà essere fornito un prospetto di riconciliazione tra i costi rendicontati e le quantità di materiale di consumo utilizzate per il progetto.

17.	<p>Può essere utilizzato il monte ore fisso di 1720 per il rendiconto di tutto il personale?</p>	<p>Per il personale universitario (professori e ricercatori) la quantificazione delle attività è pari a 1500 ore annue, nel caso di tempo pieno, ed a 750 ore in caso di regime di tempo definito. Pertanto, fermo restando quanto previsto per la suddetta categoria, per il personale non rientrante in tale fattispecie, dovrà essere considerato il monte ore annuo desumibile dai CCNL oppure il numero di ore lavorative annue previsto dal regolamento interno all'Ente.</p>
18.	<p>Per noleggio leasing può essere riscattato a carico dei fondi del progetto o no?</p> <p>E comunque se il leasing deve essere corrispondente alla vita del bene ipotizziamo come esempio 10 anni ed il progetto ne dura 4, non ho capito con che fondi si deve continuare a pagare leasing degli ulteriori 6 anni e a che pro visto che il progetto è terminato.</p> <p>Pertanto, chiedo di chiarire meglio le modalità di acquisto e rendicontazione delle attrezzature in caso di noleggio/leasing.</p>	<p>Per quanto riguarda il leasing sono ammessi i canoni pagati nel periodo di attuazione del progetto. Pertanto, se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento finanziato dal PSC Salute, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale previsto per la conclusione del progetto. L'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene.</p>
19.	<p>Queste indicazioni sono in contrasto con le risposte alle faq fornite in fase di presentazione dei progetti. Tali risposte sono state utilizzate per la costruzione dei budget che alla luce delle attuali indicazioni presentano evidenti criticità.</p> <p>Mi riferisco all'acquisto di attrezzature; ci sono diverse faq che a precisa domanda: acquisto o ammortamento hanno risposto acquisto.</p>	<p>Come previsto dalle linee guida di rendicontazione, i costi delle attrezzature sono considerati ammissibili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzate per il progetto. Pertanto, verrà riconosciuto:</p> <p>- l'intero costo di acquisto nel caso di uso esclusivo del bene per il progetto e qualora il periodo di ammortamento sia uguale o inferiore alla durata dell'attività medesima;</p>

		- in quota parte nel caso di utilizzo non esclusivo e nel caso in cui il periodo di ammortamento sia maggiore rispetto alla durata dell'attività.
20.	Il costo di una consulenza utile per il progetto può essere ripartito fra tutti i partner nel caso in cui l'esborso monetario sia stato fatto ad esempio solo dal capofila?	Per ogni partner potranno essere rendicontate esclusivamente le categorie di costo ad esso associate nella proposta progettuale al foglio 7 "costi ammissibili" nei limiti di importo previsti per la medesima categoria. Nello specifico, in fase di consuntivazione, i partner potranno rendicontare spese sostenute direttamente, ossia fatture ad essi intestate e pagamenti da essi effettuati. Le eventuali spese sostenute dal soggetto capofila, sebbene utili al progetto, dovranno essere rendicontate come spese di sua competenza nell'ambito delle categorie di costo e degli importi previsti nella proposta progettuale.
21.	Modalità di rendicontazione (forfettarie o rendicontate analiticamente) e quali voci specifiche comprendono oltre ai materiali di consumo (es è incluso il costo del personale amministrativo?)	Se il quesito attiene alla categoria "spese amministrative comprese le spese generali" si rappresenta che tale voce di costo comprende le spese che, pur essendo per loro natura indirette, sono sostenute direttamente per il progetto (ad esempio, canone di locazione di una sede dedicata esclusivamente alla realizzazione delle attività progettuali, spese di reclutamento di personale amministrativo dedicato al progetto). Tali costi, che saranno riconosciuti nel limite massimo indicato per la voce spese generali nella proposta progettuale, foglio 7 "Costi ammissibili", dovranno essere rendicontati in maniera analitica e giustificati da adeguata documentazione di spesa. L'onere di dimostrare che la spesa sia direttamente riconducibile al progetto è in capo al singolo beneficiario.

22.	<p>Nella tabella presentata al Ministero, più Enti partner hanno indicato la cifra relativa all'IVA (non recuperabile), riferita alla voce c) investimenti materiali.</p> <p>Potete confermare che si potrà acquistare l'attrezzatura di costo comprensivo voce c) + IVA e che con DSAN l'IVA sarà riconosciuta come spesa ammissibile?</p>	<p>L'IVA (non recuperabile) indicata nella proposta progettuale al foglio 7 "costi ammissibili" sarà ritenuta eleggibile solo se i connessi importi afferenti alla voce "investimenti materiali" siano stati riportati nel citato foglio 7 al netto dell'imposta sul valore aggiunto. In fase di rendicontazione l'Iva consuntivata per ciascun partner dovrà essere supportata da una DSAN, a firma del legale rappresentante dell'ente, in cui si dichiara che l'imposta in argomento non è recuperabile.</p>
23.	<p>Per l'avanzamento del progetto ai fini dell'erogazione della seconda quota possono essere considerati anche solo costi del personale?</p>	<p>Non sono previsti obblighi circa le voci di spesa da rendicontare per ciascun SAL. Pertanto, si ritiene che nel caso specifico sia possibile rendicontare unicamente costi di personale sempre nel rispetto di quanto previsto dalla proposta progettuale al foglio 7 "costi ammissibili".</p>
24.	<p>Potete chiarire il punto e) di pag. 11 delle linee guida?</p>	<p>Nel caso in cui il bene sia imputabile solo parzialmente al progetto, il soggetto partner dovrà allegare alla documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento del bene, un prospetto di riconciliazione da cui si possa evincere puntualmente la quota imputata al progetto ed esposta in rendicontazione.</p>
25.	<p>Si chiedono chiarimenti su cosa rientra in voce f) spese amministrative, in quanto si rimanda alle modalità di rendicontazione come "Investimenti materiali - strumenti e attrezzature".</p> <p>Sempre per voce f) si chiede conferma che NON sia possibile una quota forfettaria non rendicontabile come generalmente avviene in altri progetti finanziati.</p>	<p>All'interno della voce "spese amministrative" possono essere imputati a titolo di esempio i costi afferenti ai materiali di consumo, alle spese di personale (amministrativo) e quei costi funzionali e necessari alla realizzazione delle attività progettuali. Il rimando alla voce "investimenti materiali" riguarda il materiale di consumo che dovrà essere rendicontato all'interno di tale voce seguendo quanto previsto dalle linee guida di rendicontazione alla categoria "investimenti materiali" ed al paragrafo</p>

		<p>“Ulteriori disposizioni inerenti alle modalita’ di rendicontazione dei costi”. Pertanto, la dimostrazione circa l’effettività della spesa riguardante il citato materiale seguirà per analogia quella prevista per i beni materiali (es. tramite fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente, documentazione bancaria attestante l’avvenuto pagamento, eventuale documentazione relativa alla procedura espletata per la selezione del fornitore). Inoltre, dovrà essere fornito un prospetto di riconciliazione tra i costi rendicontati e le quantità di materiale di consumo utilizzate per il progetto.</p> <p>Si conferma l’impossibilità di rendicontare forfettariamente.</p>
26.	Buongiorno, è possibile rendicontare arredi per laboratorio (ad es. banconi da lavoro, armadi) in voce b) investimenti materiali, strumenti e attrezzature?	E’ possibile rendicontare spese per arredi di laboratorio all’interno della voce “investimenti materiali” se strettamente necessari per la realizzazione del progetto. In fase di rendicontazione il beneficiario dovrà riportare nella relazione descrittiva delle attività svolte il motivo per il quale si è reso necessario ricorrere all’acquisto di un determinato arredo.
27.	CUP soggetti terzi: anche a questi soggetti terzi è stato chiesto di generare il CUP ma non è chiaro, se dovranno indicare il loro CUP o il CUP del soggetto capofila o del soggetto beneficiario che cofinanziano. Potete chiarire per favore?	I soggetti terzi cofinanziatori dovranno indicare il CUP del Soggetto Capofila, nel caso in cui il cofinanziamento abbia natura trasversale al progetto, il CUP dei/I soggetti/o beneficiari/o in tutti gli altri casi.
28.	È possibile prevedere una sola delega da parte del legale rappresentante? L'accesso tramite SPID di un solo utente non è agevole per l'attività di rendicontazione di progetti di queste dimensioni.	Il rappresentante legale può delegare tale attività ad un solo soggetto, tramite la trasmissione di apposita delega, nonché di tutta la documentazione utile alla validazione della stessa (codice fiscale e documento d’identità del soggetto delegato). Si specifica, altresì, che

		nell'atto di delega dovrà essere evidenziato se la stessa risulta conferita esclusivamente per mera compilazione oppure se conferita per potere di firma.
29.	È possibile delegare più di un nominativo considerata la mole di dati da inserire a carico del capofila e tenuto conto della modalità di accesso alla piattaforma?	Non è possibile delegare più di un nominativo; infatti il rappresentante legale può delegare solo un soggetto, tramite la trasmissione di apposita delega, nonché di tutta la documentazione utile alla validazione della stessa (codice fiscale e documento d'identità del soggetto delegato). Si specifica, altresì, che nell'atto di delega dovrà essere evidenziato se la stessa risulta conferita esclusivamente per mera compilazione oppure se conferita per potere di firma.
30.	Se la modulistica va compilata on line, visto che può operare solo il capofila, sarà necessario avere tale modulistica in modalità compilabile da distribuire ai partner e raccogliere da parte del capofila.	Con riferimento alla modulistica in questione, si rappresenta che la stessa, nei tempi tecnici necessari, sarà pubblicata sul sito istituzionale del Ministero.
31.	L'ente capofila ha già inoltrato richiesta di anticipo, possiamo sapere i tempi per l'erogazione?	Il Ministero provvederà, a seguito di esito positivo delle verifiche amministrative, al trasferimento della relativa quota di contributo concesso, nei limiti delle disponibilità di cassa del Piano medesimo.